

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5279 del 14/10/2022
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - DITTA ENI REWIND SPA PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FORNOVO DI TARO (PR) VIA G. DI VITTORIO, 29 - MODIFICA SOSTANZIALE DI AUA - PRATICA SUAP 40/2022
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5534 del 14/10/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno quattordici OTTOBRE 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;

- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

PREMESSO CHE:

l’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Provvedimento Unico n. 337/2013 del 13/05/2014 dal SUAP di Fornovo di Taro alla Ditta ENI SPA DIVISIONE REFINING E MARKETING. per lo stabilimento sito in comune di Fornovo di Taro (PR), Via Di Vittorio, 29, comprende i seguenti titoli abilitativi:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

con Provvedimento unico n. 179/2017 del 13/04/2018 il SUAP del Comune di Fornovo ha volturato il Provvedimento Unico n. 337/2013 del 13/05/2014 a favore della Ditta SYNDIAL SERVIZI AMBIENTALI SPA;

con Provvedimento unico n. 99/2019 del 24/02/2020 il SUAP del Comune di Fornovo ha modificato in modo sostanziale e volturato il Provvedimento Unico n. 337/2013 del 13/05/2014 e s.m.i. a favore della Ditta ENI REWIND SPA;

CONSIDERATO:

la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Fornovo di Taro in data 27/04/2022 prot. n. 4443 (acquisita da Arpae al prot. n. PG/2022/69700 del 28/04/2022), presentata dalla società ENI REWIND SPA, nella persona del Sig. Giuliano Romano in qualità di Rappresentante avente procura e Gestore, con sede legale sita in comune di San Donato Milanese (MI) Piazza M Boldrini n. 1 CAP 20097 e stabilimento sito in comune di Fornovo di Taro (PR), Via G. Di Vittorio, 29, C.A.P. 43045 per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Fornovo di Taro con Provvedimento Unico n. 337/2013 del 13/05/2014 e s.m.i., ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,** per cui la Ditta ha presentato modifica non sostanziale;
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.),** per cui ha presentato la modifica sostanziale;
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,** per cui la Ditta ha fornito Valutazione di impatto acustico, firmata da un tecnico competente in acustica ambientale;

che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra come dichiarato dalla Ditta, è quella di "impianto interessato ad interventi di bonifica"; ;

VISTI:

- la richiesta di Arpae SAC di pareri e di relazione tecnica ad Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest - Sede di Parma (Arpae ST) prot. n. PG/2022/78989 del 11/05/2022, sollecitati con note prot. n. PG/2022/100113 del 16/06/2022 e prot. n. PG/2022/135360 del 16/08/2022;
- la relazione tecnica di Arpae ST prot. n. PG/2022/98921 del 15/06/2022, allegata alla presente quale parte integrante (Allegato 1);

- il parere favorevole del Comune di Fornovo di Taro per quanto di competenza del 29/08/2022 prot. n. 9248 acquisito a protocollo Arpae PG/2022/141202 del 30/08/2022, comprensivo anche del parere di Arpae ST in merito alla matrice acustica ambientale, allegati alla presente quale parte integrante (Allegato 2);
- il parere favorevole dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale espresso con Determinazione Dirigenziale n. 374 del 10/06/2022 ed acquisito a protocollo Arpae PG/2022/141202 del 30/08/2022, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 3);
- il parere per quanto di competenza espresso da AUSL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA prot. n. 64818 del 05/10/2022, acquisito a protocollo Arpae n. PG/2022/163099 del 05/10/2022, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 4);

CONSIDERATO che per la matrice scarichi idrici

nel corso dell'istruttoria di AUA la Ditta ha dichiarato *"...Non sono previste modifiche sostanziali per la parte relativa all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue. L'esistente impianto di trattamento delle acque di falda (TAF) e l'esiste scarico finale S1 non subiranno modifiche a seguito della realizzazione del nuovo impianto di bonifica SVE. Il nuovo impianto di bonifica SVE originerà, in uscita dal separatore di fase (fase gas / condensa), delle acque di condensa che saranno convogliate al TAF mediante una nuova tubazione fuori terra di rilancio. Tali acque avranno una portata talmente esigua da non apportare modifiche sostanziali rispetto a quanto già autorizzato per l'impianto TAF sia in termini di portata sia per quanto attiene alle caratteristiche chimico-fisiche delle acque (si tratta infatti di condense di vapori provenienti dalle acque di falda già trattate dall'impianto TAF). Resta sostanzialmente invariata la portata complessiva delle acque reflue inviate a trattamento e, quindi, allo scarico finale in corpo idrico ricettore (S1). Le acque in uscita dall'impianto TAF saranno scaricate in Fiume Taro attraverso l'esistente punto S1 che non subirà modifiche a seguito della realizzazione del nuovo sistema SVE..."*;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, **l'atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con endoprocedimento prot. n. 31564 del 28/04/2014, volturato con Determinazione Dirigenziale di Arpae DET-AMB-2018-1250 del 12/03/2018 successivamente volturato e modificato in modo sostanziale dalla Determinazione Dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2020-630 del 11/02/2020** e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Fornovo di Taro con con Provvedimento Unico n. 337/2013 del 13/05/2014, volturata con con Provvedimento unico n. 179/2017 del 13/04/2018 e volturata e modificata in modo sostanziale dal Provvedimento unico n. 99/2019 del 24/02/2020 a favore della società ENI

REWIND SPA, nella persona del Sig. Giuliano Romano in qualità di Rappresentante avente procura e Gestore, con sede legale sita in comune di San Donato Milanese (MI) Piazza M Boldrini n. 1 CAP 20097 e stabilimento sito in comune di Fornovo di Taro (PR), Via G. Di Vittorio, 29, C.A.P. 43045 relativo all'esercizio dell'attività di "impianto interessato ad interventi di bonifica", **per i titoli abilitativi sotto elencati:**

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.);**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

INTEGRANDO, fatto salvo quanto già indicato **nell'atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con endoprocedimento prot. n. 31564 del 28/04/2014, volturato con Determinazione Dirigenziale di Arpae DET-AMB-2018-1250 del 12/03/2018 successivamente volturato e modificato in modo sostanziale dalla Determinazione Dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2020-630 del 11/02/2020** e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Fornovo di Taro con con Provvedimento Unico n. 337/2013 del 13/05/2014, volturata con con Provvedimento unico n. 179/2017 del 13/04/2018 e volturata e modificata in modo sostanziale dal Provvedimento unico n. 99/2019 del 24/02/2020:

- per il titolo abilitativo **"autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i."** di specifica competenza di Arpae SAC di Parma così come di seguito riportato:

al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae ST prot. n. PG/2022/98921 del 15/06/2022 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, *nonché alla seguenti indicazioni:*

S1 (come indicato nella documentazione di istanza):

- tipo di reflu scaricato: in aggiunta a quanto già autorizzato acque reflue industriali di condensa provenienti dal separatore di fase del nuovo impianto SVE e convogliate all'esistente impianto TAF.
- volume scaricato: in aggiunta a quanto già autorizzato 1.752 m³/anno;
- portata media: 0,022 m³/s;
- portata massima: 0,022 m³/s;

- per il titolo abilitativo “**comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**”, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l’esercizio dell’attività oggetto del presente atto anche delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Fornovo di Taro del 29/08/2022 prot. n. 9248, comprensivo anche del parere di Arpae ST e nel parere AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot.n. 64818 del 05/10/2022, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Per quanto di seguito riportato per la matrice **emissioni in atmosfera** si sostituiscono integralmente le medesime parti dell’atto di adozione dell’AUA emesso dalla Provincia di Parma con endoprocedimento prot. n. 31564 del 28/04/2014, volturato con Determinazione Dirigenziale di Arpae DET-AMB-2018-1250 del 12/03/2018 successivamente volturato e modificato in modo sostanziale dalla Determinazione Dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2020-630 del 11/02/2020 e recepito nell’AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Fornovo di Taro con con Provvedimento Unico n. 337/2013 del 13/05/2014, volturata con con Provvedimento unico n. 179/2017 del 13/04/2018 e volturata e modificata in modo sostanziale dal Provvedimento unico n. 99/2019 del 24/02/2020;

“...SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell’art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l’esercizio dell’attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot. n. PG/2022/98921 del 15/06/2022 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- per l’emissione E04 la messa in esercizio dell’impianto (accensione dell’impianto) deve essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di 15 giorni;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell’impianto originanti l’emissione E04, dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell’impianto originante l’emissione E04 è fissato ad un anno dalla data di emissione dell’atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente si intende decaduto ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

- i camini di emissione devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) e devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259:2008 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti indicati nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot. n. PG/2022/98921 del 15/06/2022 allegata al presente atto, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Polveri PM ₁₀ e/o PM _{2,5} (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A
Silice libera cristallina (SiO ₂)	UNI 11768:2020

Fibre di amianto	UNI ISO 10397:2002; D.Lgs 114/95 (allegato A)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
Cromo VI	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**); Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**); US EPA Method 61
Mercurio Totale (Hg)	UNI EN 13211-1:2003 (*); UNI CEN/TS 17286/2019; UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SOx) espressi come SO2	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1);

	ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Protossido di Azoto (N ₂ O)	UNI EN ISO 21258:2010
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*); UNI 10787:1999; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Acidi inorganici volatili: Acido Nitrico (HNO ₃) Acido Bromidrico (HBr), Bromo e suoi composti inorganici espressi come HBr	ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac. Nitrico e Ac. Bromidrico)
Acido Solforico e suoi sali, espressi come H ₂ SO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H ₃ PO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
Acido Cianidrico e cianuri inorganici (espressi come HCN)	US EPA OTM-29:2011; CARB 426:1987; NIOSH 7904 (**) con campionamento isocinetico; Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015;

Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Metano (CH ₄)	UNI EN ISO 25140:2010; UNI EN ISO 25139:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Benzene	UNI CEN/TS 13649:2015
Microinquinanti Organici: Diossine e Furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3:2006 (*)
Microinquinanti Organici: Policlorobifenili (PCB)	UNI EN 1948-4:2014 (*)
Microinquinanti Organici: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	ISO 11338-1 e 2:2003 (*); Campionamento UNI EN 1948-1 + analisi ISTISAN 97/35; DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Ammine alifatiche	NIOSH 2010 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 5021A+8260C (oppure APAT CNR IRSA 5020)
Ammine aromatiche	NIOSH 2002 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 3510C+8270E
Aldeidi	CARB 430:1991;

	Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A; UNI CEN/TS 17638:2021 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Formaldeide	US EPA Method 323; US EPA 316; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); UNI CEN/TS 17638:2021 (*)
Fenoli	Campionamento US EPA CTM-032 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; UNICHIM 504:1980 (**); OSHA 32 (**); NIOSH 2546 (**);
Acidi Organici	NIOSH 2011 (**) (Acido Formico); NIOSH 1603 (**) (Acido Acetico); Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270
Ftalati	OSHA 104 (**); Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5020
Isocianati	US EPA CTM 36 + 36A; UNICHIM 488:1979 (**); UNICHIM 429 (**); UNI ISO 16702:2010 (**);
Glicoli	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi

	NIOSH 5523; NIOSH 5523 (**); Campionamento US EPA 316 + analisi UNICHIM 1367:1999
Cloruro di vinile (cloroetene)	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 (**)
Ossido di etilene	UNICHIM 1580:01(**); NIOSH 1614 (**); NIOSH 3702(**); NIOSH 3800(**)
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m3)	UNI EN 13725:2004
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere

utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo;

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere

dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

- 1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
- 2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
- 3. Il tipo di attività svolta.
- 4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
- 5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
- 6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
- 7. La composizione del fluido emesso (O2%, CO2%, CO%, H2O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
- 8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
- 9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
- 10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
- 11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di

riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Al verificarsi di una anomalia o un guasto tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'Autorità Competente (Arpae) deve essere informata entro otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. Il Gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

...

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante **dell'atto di adozione A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con endoprocedimento prot. n. 31564 del 28/04/2014, volturato con Determinazione Dirigenziale di Arpae DET-AMB-2018-1250 del 12/03/2018 successivamente volturato e modificato in modo sostanziale dalla Determinazione Dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2020-630 del 11/02/2020** e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Fornovo di Taro con con Provvedimento Unico n. 337/2013 del 13/05/2014, volturata con con Provvedimento unico n. 179/2017 del 13/04/2018 e volturata e modificata in modo sostanziale dal Provvedimento unico n. 99/2019 del 24/02/2020, **e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione AUA sopra citato.**

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato **nell'atto di adozione AUA emesso dalla Provincia di Parma con endoprocedimento prot. n. 31564 del 28/04/2014, volturato con Determinazione Dirigenziale di Arpae DET-AMB-2018-1250 del 12/03/2018 successivamente volturato e modificato in modo sostanziale dalla Determinazione Dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2020-630 del 11/02/2020** e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Fornovo di Taro con con Provvedimento Unico n. 337/2013 del 13/05/2014, volturata con con Provvedimento unico n. 179/2017 del 13/04/2018 e volturata e modificata in modo sostanziale dal Provvedimento unico n. 99/2019 del 24/02/2020.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera ed acustica.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP del Comune di Fornovo di Taro. La modifica dell'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Fornovo di Taro, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Fornovo di Taro, AUSL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA e Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Fornovo di Taro all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'aggiornamento per modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli

Tecnico di riferimento: Silvia Spagnoli

Rif. Sinadoc: 2022/17770

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Allegato 1

Invio tramite posta interna

Arpae – SAC
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Parma

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, riferimento 40/2022 SUAP Comune di Fornovo Taro.

Relazione Tecnica

Ditta: Eni Rewind SpA per l'insediamento in Comune di Fornovo di Taro in via G. di Vittorio 29. Modifica sostanziale dell'AUA.

Matrice scarichi idrici

A fronte dell'approvazione del Progetto Operativo di Bonifica (POB) di Fase II approvato con Determina del Comune di Fornovo di Taro n° 426/2018, si chiede la modifica dell'AUA vigente per la realizzazione di un sistema di bonifica terreni tramite tecnologia Soil Vapor Extraction (SVE) e delle opere connesse (pozzi di aspirazione, tubazioni) da installarsi presso le aree sorgenti SP_04 e SP_05 ubicate nella porzione centrale dell'ex Raffineria ENI di Fornovo. La superficie complessiva dell'area da trattare ammonta a circa 1.250 m². (Fig. 1)

Si prevede la realizzazione di n° 6 pozzi di estrazione ed altrettanti punti di monitoraggio (4 presso l'area SP_04 e 2 presso l'area SP_05), un separatore di fase e un gruppo di aspirazione; la profondità dei pozzi di estrazione e quelli di monitoraggio varierà dai 2,0 ai 5,5 m dal piano campagna; la fase gassosa estratta sarà trattata su carboni attivi prima dell'immissione in atmosfera e la fase liquida di condensa sarà rilanciata all'impianto di trattamento TAF, esistente ed autorizzato. (Fig. 2)

Preso atto della dichiarazione in merito all'assenza di nuovi apporti inquinanti nei confronti del TAF che continuerà la sua attività di trattamento e di come non si richiede nessuna modifica allo stesso ed alla qualità delle acque veicolate si ritiene condivisibile l'approvazione del progetto, come licenziato nella Fase II del POB.

Durante il funzionamento dell'impianto si dovrà:

1. scarico S1 in acque superficiali: verificare in specifico anche il parametro cloruro di vinile;
2. periodico controllo della qualità dei carboni, loro sostituzione e smaltimento e/o rigenerazione;

Fig. 1 – Posizionamento del nuovo impianto SVE

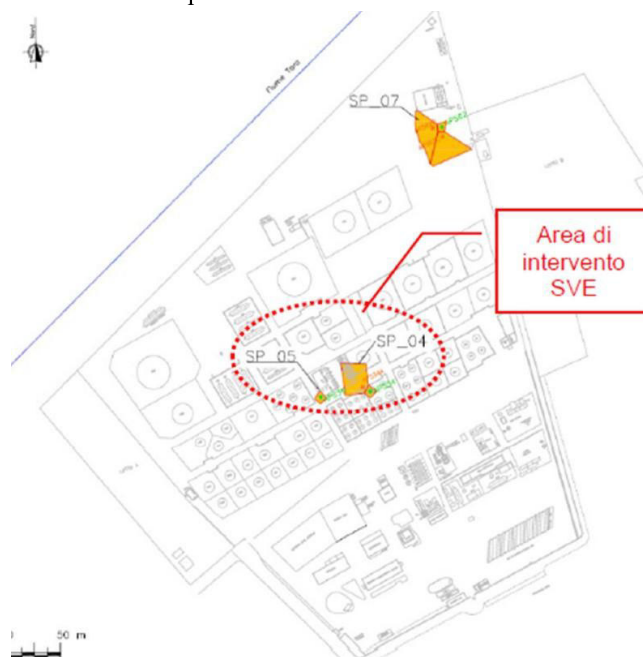


Fig. 2 – Posizionamento Pozzi di estrazione e di monitoraggio.



Matrice emissioni in atmosfera

Considerato che:

1. la Ditta risulta autorizzata con Provvedimento Unico n. 337/2013 del 13/05/2014 e s.m.i.;
2. a fronte “Progetto Operativo di Bonifica (POB) – Fase II” approvato dal Comune di Fornovo di Taro, si richiede modifica dell’AUA:
 - per dismissione del punto emissivo E03 collegato al sistema/impianto di bonifica AS/SVE, in quanto il sistema di estrazione ha raggiunto una fase di asintoto rispetto alle sue capacità di bonifica;
 - per inserimento del punto emissivo E04 derivante dal nuovo sistema AS/SVE, collocato nella parte centrale del sito in corrispondenza delle aree sorgenti denominate SP_04 e SP_05;
3. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
4. l’istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine “Prosciutto di Parma”;
5. si prende atto che in istanza viene dichiarato che a valle del sistema di trattamento si attende l’assenza di odori;

si ritiene che:

la Ditta Eni Rewind S.p.A., il cui Gestore è il Sig. Giuliano Romano, con sede legale in Piazza Boldrini n. 1 nel Comune di San Donato Milanese (Milano) e u.o. % ex Raffineria ENI S.p.A., in via G. Di Vittorio n. 29 nel Comune di Fornovo di Taro (Parma), debba rispettare tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell’art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5), 14) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., subordinandola alle seguenti ulteriori disposizioni:

EMISSIONE E04: - “Impianto di bonifica AS/SVE” (nuova emissione)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati prima dello scarico in atmosfera ad un sistema di abbattimento a carboni attivi.

Il sistema di trattamento sarà costituito da N. 2 filtri a carbone attivo (F001 A/B) da 1.000 Kg cadauno, con configurazione di normale esercizio in serie (primo stadio + guardia) e a monte dei filtri, sarà montato uno scambiatore di calore in linea aria/aria con radiatore dissipativo.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	700	Nm3/h
Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	365	giorni
Altezza minima	3	m
COV (espressi come composti) di cui Benzene	20 5	mg/Nm ³ mg/Nm ³
Periodicità controllo	settimanale per primo mese di funzionamento, successivamente bimestrale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per l' emissione E04 si ritiene che:

- la messa in esercizio dell'impianto (accensione dell'impianto) debba essere comunicata con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- entro la data fissata in autorizzazione il Gestore comunica i dati relativi ai controlli svolti.

Ulteriori prescrizioni:

Preso atto di quanto indicato nella relazione allegata all'istanza:

- Il sistema SVE dovrà essere dotato di monitoraggio automatico in continuo dei valori di VOC in ingresso ai filtri.
- Nel corso del primo mese di funzionamento, si dovrà prevedere un campionamento a monte e a valle del sistema di filtrazione con frequenza settimanale. Nel corso di tali sessioni, verrà inoltre prelevato un campione aggiuntivo intermedio tra i due filtri.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest

via Spalato 2 | Cap 43125 | tel +39 0521/976111 | **PEC aoo@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | **PEC dirgen@cert.arpae.emr.it** | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Inoltre:

- dovrà essere prevista idonea scorta sempre disponibile per la sostituzione dei moduli di carbone attivo;
- tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sui moduli a carboni attivi dovranno essere annotate nell'apposito registro degli adempimenti delle emissioni in atmosfera, vidimato da Arpae;
- le caratteristiche tecniche dei carboni dovranno essere idonee (per granulometria, porosità, capacità di adsorbimento ecc.) al trattamento dell'aria estratta.

Distintamente

Il Tecnico incaricato
Enrico Mozzanica

Responsabile di Funzione Sede di Fidenza
Giovanni Saglia

documento firmato digitalmente

Sinadoc 22.17770

Allegato 2



COMUNE DI FORNOVO DI TARO



Prot. n. 9248
Del 29/8/2022

Spett.le **AGENZIA A.R.P.A.E.**
Via pec: aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Pratica SUAP n. 40/2022_ENI REWIND SPA

ATTIVITA': Istanza di modifica sostanziale dell'AUA e valutazione previsionale di impatto acustico.

Ubicazione attività: Via G. di Vittorio n. 29 - Capoluogo

Comunicazioni

PRATICA n° 40/2022

Oggetto: Istanza di modifica sostanziale dell'AUA e valutazione previsionale di impatto acustico.

Ditta Richiedente: ENI REWIND SPA

Ubicazione: Via G. di Vittorio n. 29 – Fornovo di Taro (PR)

Pervenuta alla Sportello Unico Attività produttive in data 20/04/2022 prot. n. 4160

Con riferimento alla richiesta di cui in oggetto,

acquisito al prot. Comunale n. 5175 del 16.5.2022 il parere di supporto del competente servizio di Arpae relativamente alla matrice rumore;

nelle more delle valutazioni favorevoli di Arpae ed Ausl in corso di acquisizione, si esprime parere favorevole relativamente alle matrici di competenza comunali, ossia emissioni in atmosfera e impatto acustico.

Nell'occasione si trasmette la Determinazione n. 374/2022 dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità E.O. ad oggetto: Valutazione di incidenza relativa ad istanza di modifica sostanziale dell'AUA e valutazione previsionale di impatto acustico.

Per comunicazioni: Responsabile del Procedimento Unico Adriana Giulianotti (tel. 0525/400648).

Distinti Saluti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
URBANISTICA EDILIZIA AMBIENTE S.U.A.P.
Ing. Jr. Adriana Giulianotti

Rif a prot. ing. Arpa n° PG/2022/69737
Del 28/04/2022 ; SinaDoc: n° 18069/2022
Fa seguito alla Vs. richiesta
prot. 4448 DEL 27/04/2022

trasmesso via PEC

Ufficio Tecnico
COMUNE DI FORNOVO di TARO

OGGETTO: **Istanza di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, rilasciata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 a ENI S.p.A. - Divisione Refining e Marketing con Provvedimento Autorizzativo Unico SUAP Bassa Val di Taro n. 337/2013 del 13.05.2014, successivamente volturata a Syndial S.p.A. con Provvedimento Unico SUAP Fornovo di Taro n. 179/2017 del 13.04.2018 ed, infine, ad Eni Rewind S.p.A. con Provvedimento Unico SUAP Fornovo di Taro n. 99/2019 del 24.02.2020, attuale titolare. Sito ex Raffineria ENI S.p.A., in Comune di Fornovo di Taro (PR) – Via G. Di Vittorio, 29 (ex sito produttivo dismesso) – Nuovo impianto di bonifica SVE. RICHIESTA PARERE, Matrice Rumore.
Parere

Trattasi di Istanza volta all'ottenimento dell'AUA per la Ditta in oggetto indicata, in specifico per la sua sede di Fornovo di Taro.

L'istanza è corredata di Valutazione di Impatto Acustico, VIA, regolarmente Redatta da Tecnico Competente in Acustica, TCA, la relazione è stata elaborata dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale, Ing. Rossella Coviello, (iscritta nell'elenco dei Tecnici Competenti della Regione Abruzzo con Determinazione Dirigenziale DA13/108 del 09/05/2011 ed Iscritta nell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica al n. 1264) ed è stata redatta il 26/01/2022.

Dalla relazione del TCA emerge che sarà modificata sostanzialmente l'AUA esistente per conseguenza dell'installazione di un nuovo impianto: *“un sistema di bonifica dei terreni insaturi con tecnologia Soil Vapor Extraction (SVE) e delle opere connesse (pozzi di aspirazione, tubazioni di connessione, ecc.) ubicate in corrispondenza delle aree sorgente SP_04 (sondaggi APS34 e APS34A) e SP_05 (sondaggio APS36) poste nella parte centrale del sito “Ex Raffineria”, sito nel Comune di Fornovo di Taro (PR).”*

Dalla disamina della suddetta VIA emerge che il TCA ha effettuato previsioni computerizzate della possibile rumorosità ambientale relativamente all'attività che verrà messa in funzione.

Da ciò il TCA deduce che: *“Le misure di mitigazione applicate (cabinato insonorizzante ad elevate prestazioni) hanno permesso di minimizzare sino ad annullare l'eventuale disturbo acustico*

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest

via Spalato, 2 | Cap 43125 | tel +39 0521/976111 | PEC aopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

generato ai recettori dal nuovo impianto SVE. Visto l'irrelevante contributo in rumorosità fornito dal nuovo impianto SVE e comunque anche dall'impianto TAF esistente, si ritiene che essi non contribuiscano affatto all'incremento della rumorosità esistente e verosimilmente, nei pressi dei recettori e delle aree potenzialmente utilizzate da persone o comunità, il rumore non risulti nemmeno uditiivamente percepibile."

Quindi il TCA conclude che i livelli di rumorosità emessa dall'attività de quo rientrano nei limiti di legge, sia i limiti di emissione che quelli di immissione assoluti e differenziali.

Alla luce di quanto sopra, concordando con i dati forniti dal TCA si ritiene di poter esprimere **Parere Favorevole**, per la Matrice Rumore, al rilascio dell'AUA in istanza.

Rimanendo a disposizione per ulteriori informazioni, si porgono distinti saluti.

Tecnico Competente in Acustica
Registro Nazionale Regione Emilia-Romagna: RER/00127 del 22/02/2018
T.d.P. Luciano Bandini

Il Responsabile di Funzione
della Sede di Fidenza
Giovanni Saglia

documento firmato digitalmente

Allegato 3

TERMINAZIONE N. 374 DEL 10/06/2022

OGGETTO: PARCO DEL TARO- VALUTAZIONE DI INCIDENZA RELATIVA A ISTANZA DI MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA E VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO, IN COMUNE FORNOVO DI TARO. RICHIEDENTE REWIND SPA.

IL RESPONSABILE DI Servizio Autorizzazioni Ambientali

- ti:
- la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1816 del 22 settembre 2003 che individua il SIC-ZPS IT4020021 Medio Taro;
 - la L.R. n. 11 del 02/04/1988 "Istituzione del Parco Regionale Fluviale del Taro";
 - il Piano territoriale del Parco Regionale Fluviale del Taro approvato con Deliberazione della Giunta regionale n° 2609 del 30/12/1999;
 - la Variante Parziale al Piano territoriale del Parco Regionale Fluviale del Taro approvata con Deliberazione di Consiglio Provinciale n° 3 del 25/01/2019;
 - la L. 394/91 "Legge quadro sulle aree protette" (art. 13 c. 1);
 - la L.R. n. 24 del 23/12/2011 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano"
 - la L.R. 6/2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000";
 - la D.G.R. n. 343/2010 "Direttiva relativa alle modalità specifiche e agli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta da parte degli enti di gestione delle aree protette (artt. 40 e 49 della L.R. 6/2005)";
 - la L.R. 4/2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
 - le Direttive 79/409/CEE, 2009/147/CE e 92/43/CEE;
 - il DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
 - la L.R. n. 7/2004 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali";
 - la L.R. 9/2016 "Legge Comunitaria Regionale per il 2016";
 - gli artt. 25, 26, 27 e 28 della L.R. 20 maggio 2021 n. 4 "Legge Europea per il 2021";
 - la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1191 del 30.07.2007 "Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 7/04";
 - la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 667 del 18.05.2009 "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";
 - la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 79 del 22 gennaio 2018 "Approvazione delle Misure Generali di Conservazione, delle Misure Specifiche di Conservazione e dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09.";
 - la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1147 del 16 luglio 2018 "Approvazione delle modifiche alle Misure Generali di conservazione, alle Misure Specifiche di Conservazione e ai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 79/2018 (Allegati A, B e C)";
 - il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 marzo 2019 "Designazione di 116 zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357";
 - il Regolamento Regionale 1° agosto 2018 n. 3 "Approvazione del Regolamento Forestale in attuazione dell'art. 13 della L.R. n. 30/81";
 - la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1203 del 21 settembre 2020 riguardante l' "Approvazione del regolamento per il rilascio del nulla osta dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale";

- il “Regolamento relativo all’applicazione delle spese di istruttoria nei procedimenti di rilascio di autorizzazioni ambientali dell’Ente di Gestione per i Parchi e per la Biodiversità Emilia Occidentale” approvato con delibera di Comitato Esecutivo n.° 111 del 22.12.2020;
- la Delibera di Comitato Esecutivo n. 39 del 29/06/21 di nomina del Dirigente Andrea Mancini quale Responsabile dell’Area Tecnica;
- il decreto del Presidente dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale n. 2 del 27.01.2022 di nomina delle posizioni organizzative a valere per il periodo dal 01.02.2022 al 31.12.2023;

VISTA la domanda presentata dallo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Fornovo di Taro per conto di Eni Rewind spa ns. prot. n. 2948 del 12/05/2022, relativa a “ISTANZA DI MODIFICA SOSTANZIALE DELL’AUA E VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO” inerente l’area collocata in Via G. Di Vittorio n. 29 nel Comune di Fornovo di Taro;

VISTA la Determinazione n.20 del 20/01/2020 avene come oggetto: PARCO TARO - NULLA OSTA E VALUTAZIONE DI INCIDENZA RELATIVI A “ISTANZA DI MODIFICA AUA” - RICHIEDENTE ENI REWIND SPA (EX SYNDIAL SPA) IMPIANTO SITO IN VIA DI VITTORIO N. 29 NEL COMUNE DI FORNOVO DI TARO;

PREMESSO

CHE la procedura in oggetto riguarda una area produttiva dismessa posta all’esterno del Parco Regionale Fluviale del Taro, seppur prospiciente alla Zona B di Tutela Ambientale generale e del Sito Rete Natura 2000 denominato ZSC/ ZPS IT4020021 “Medio Taro”, coinvolte indirettamente dal procedimento di bonifica in oggetto;

CHE nonostante l’impianto sia posto esternamente al Parco e al Sito Rete Natura 2000 in parola, il proponente ha ritenuto opportuno effettuare comunque la prima fase di valutazione prevista dalla normativa regionale D.G.R. Emilia-Romagna n. 1191/2007 e s.m.i., consistente nella pre-valutazione di incidenza, finalizzata ad individuare le possibili incidenze del progetto sul sito Natura 2000 limitrofo;

CONSIDERATO

CHE allo stato attuale nell’area dello stabilimento ENI sopra descritto sono in corso, conformemente alla vigente AUA oggetto di parere di competenza rilasciato con determinazione n. 20 del 20/01/2020, interventi di bonifica mediante l’esercizio di una barriera idraulica delle acque di falda e di un impianto dedicato al loro trattamento (TAF) con scarico delle acque trattate in corpo idrico superficiale costituito dal Fiume Taro;

CHE, come si legge nella documentazione presentata, l’impianto autorizzato con l’AUA vigente è stato dismesso a far data dal 24/02/2021, in quanto ritenuto ormai non più consistente e giunto ad una fase di asintoto rispetto alle sue capacità di bonifica, come condiviso con gli Enti coinvolti nell’iter di bonifica;

CHE le valutazioni oggetto della presente concernono l’esercizio di un sistema di bonifica dei terreni insaturi con tecnologia Soil Vapor Extraction (SVE) e delle relative opere connesse (pozzi di estrazione, teste pozzo, tubazioni di connessione, ecc...), ubicato nella parte centrale del sito “Ex Raffineria”, nel Comune di Fornovo di Taro (PR), che non comporta modifiche agli impianti attualmente esistenti nel sito;

CHE, nel documento di pre-Valutazione di Incidenza presentato, si legge che l’esercizio di tale sistema di bonifica dei terreni insaturi non determina alcuna interferenza diretta o indiretta con le componenti biotiche e abiotiche (specie animali e vegetali di interesse comunitario, atmosfera, suolo e sottosuolo, acqua) del Parco e del Sito Rete Natura 2000 in parola, in quanto collocato completamente all’esterno delle stesse, anche considerando un’area vasta di possibile influenza;

CHE la modifica sostanziale dell’AUA in oggetto riguarda in particolare, come si evince dalla relativa istanza, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera relative al sistema di bonifica dei terreni insaturi, mentre non comporta



modifiche alla autorizzazione agli scarichi di acque reflue e in merito all'impatto acustico, come dimostrato dalla relativa valutazione previsionale di impatto acustico;

CHE dalla documentazione presentata si evince che le attività dell'impianto oggetto di variante sono di lieve entità, di durata limitata nel tempo e sono realizzate in ambito già antropizzato (ex area produttiva della Raffineria, attualmente in fase di bonifica), all'esterno del sito Rete Natura 2000 denominato ZSC/ZPS IT4020021 "Medio Taro" e dell'area protetta "Parco regionale fluviale del Taro";

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

1. Di concludere la procedura di Valutazione di Incidenza evidenziando che l'"ISTANZA DI MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA E VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO" presentata da ENI REWIND SPA, da realizzarsi nell'area di proprietà situata in Via G. Di Vittorio n. 29 nel Comune di Fornovo di Taro, non determina un'incidenza negativa significativa relativamente agli habitat e specie di interesse comunitario del sito Rete Natura 2000 denominato ZSC/ZPS IT4020021 "Medio Taro";
2. Di dare atto che la presente determina:
 - va inserita nel registro delle determinazioni;
 - va trasmessa all'Area Vigilanza e all'Area Conservazione dell'Ente;
 - va trasmessa al richiedente Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Fornovo di Taro;
 - va pubblicata per estratto ai sensi della L 394/91 art. 13, per la durata di 7 giorni nell'albo del Comune interessato e nell'albo dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale.

Il Responsabile di Area
PORTA STEFANO / InfoCamere S.C.p.A.
*documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

Allegato 4

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0064818
DATA: 05/10/2022
OGGETTO: Istanza di modifica sostanziale dell'AUA e valutazione previsionale di impatto acustico posto in Via G. di Vittorio n. 29 – Fornovo di Taro (PR)

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Milena Vignali

CLASSIFICAZIONI:

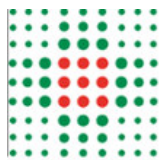
- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0064818_2022_Lettera_firmata.pdf:	Vignali Milena	AE4C96A2AD501E41CA74DC44747F25F5 B12C3ADF90A13133262501411D686B5B



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST

Agenzia Regionale per la Prevenzione
dell'Ambiente e l'Energia dell'Emilia
Romagna SAC
aopr@cert.arpa.emr.it

Comune Di Fornovo Di Taro
protocollo@postacert.comune.fornovo-
di-taro.pr.it

OGGETTO: Istanza di modifica sostanziale dell'AUA e valutazione previsionale di impatto acustico
posto in Via G. di Vittorio n. 29 – Fornovo di Taro (PR)

In riferimento alla Vostra richiesta di parere pervenuta allo scrivente Servizio in data 29.08.2022 prot.
56347, relativamente alla richiesta di piano di istanza di modifica sostanziale dell'AUA e valutazione
previsionale di impatto acustico posto in Via G. di Vittorio n. 29 – Fornovo di Taro (PR)

Preso atto :

- della documentazione inviata
- del Parere Favorevole emesso dal Serv. Terr. Arpae di Fidenza

Valutato:

Che non si evidenzia l'insorgenza di problemi igienico Sanitari per la matrice rumore

Visto quanto sopra, per quanto di competenza si esprime

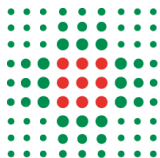
PARERE FAVOREVOLE

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

Luca Grilli
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. BORGOTARO

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



Responsabile procedimento:
Luca Grilli

Firmato digitalmente da:
Milena Vignali

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.